

Disciplinare di gara per l'affidamento, mediante procedura ristretta, del servizio di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di efficientamento energetico della casa di riposo per anziani non autosufficienti di via de Marchesetti n. 8/2 a Trieste.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione, requisiti di partecipazione e procedura di gara.

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Trieste – Servizio Appalti e Contratti – tramite il Protocollo generale – Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 – 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo idoneo a garantirne la riservatezza, la loro domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, contenuta in plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da consegnare entro il termine fissato nel bando di gara, e recante oltre all'indicazione del soggetto mittente, la seguente scritta:

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI DI VIA DE
MARCHESETTI N. 8/2 A TRIESTE”

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Le eventuali domande inviate a mezzo pec all'indirizzo certificato del Comune di Trieste: comune.trieste@certgov.fvg.it dovranno essere redatte in modo che sia parimenti garantito il requisito della riservatezza (ad esempio: contenuto visionabile solo con password che l'amministrazione potrà richiedere al candidato dopo la scadenza per la presentazione delle domande).

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Servizio di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di efficientamento energetico della casa di riposo per anziani non autosufficienti di via de Marchesetti n. 8/2 a Trieste.

Tempi concessi per l'effettuazione del servizio: si rinvia all'art. 4 dello schema di contratto.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da persona abilitata ad impegnare il candidato e dovrà riportare l'indicazione del domicilio eletto o dell'indirizzo di posta elettronica oppure del numero di fax al quale inviare le comunicazioni. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio già costituito, alla domanda, sottoscritta dal soggetto capogruppo o dal rappresentante del consorzio, deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che intendono associarsi o consorziarsi e contenere le parti del servizio che saranno eventualmente svolte da ciascuno e l'impegno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a conferire mandato collettivo di rappresentanza.

Alla domanda di partecipazione deve essere unita la seguente documentazione:

1) PER TUTTI I CONCORRENTI:

A) la dichiarazione del soggetto partecipante, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore indicante:

- il nominativo, le generalità e la residenza del Titolare (per il libero professionista singolo);
- i nominativi, le generalità e la residenza di tutti i professionisti associati (per le associazioni professionali di liberi professionisti, o studi associati, costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione);
- i nominativi, le generalità e la residenza di tutti i soci/associati professionisti (per le società di professionisti costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 46 co. 1 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016);
- i nominativi, le generalità e la residenza di tutti i soci/associati professionisti (per i Raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire);

- i nominativi, le generalità e la residenza dei professionisti muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti (per le società di ingegneria);
- i nominativi, le generalità e la residenza del socio unico o del socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati (per le società di ingegneria con meno di quattro soci);
- i nominativi, le generalità e la residenza dei professionisti diversi da quelli sopra elencati, che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni quali professionisti dipendenti o consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA

ed attestante:

1. la capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante;
2. l'iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti indicati come professionisti e, per le società di professionisti, le società di ingegneria e le società consortili l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, l'avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia (l'oggetto sociale dell'impresa, come da registrazioni camerali, deve comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente gara);
(eventuale) la qualità di micro impresa, piccola o media impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera aa), D. Lgs. 50/2016;
3. l'iscrizione agli enti previdenziali indicandone la sede, il codice ditta (INAIL) e il numero di matricola azienda (INPS);
4. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi, previste dall'articolo 80, comma 1 lettere a), b), b - bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f - bis), f - ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016;

Relativamente alla dichiarazione ex art. 80 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016.

(in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

5. di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti indicati nel disciplinare di gara

(oppure)

5. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

c) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- si obbliga verso il candidato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Relativamente alla dichiarazione ex art. 80 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016

6. che non ci sono soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando oppure che sono cessati dalla carica, nel medesimo periodo, i seguenti soggetti.....(indicare nominativi, generalità e residenza);

oppure

6. (se pertinente) di essere a conoscenza che i seguenti soggetti cessati.....non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di piena e diretta conoscenza del dichiarante, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D.

Lgs. 50/2016 dovrà essere resa dai singoli soggetti cessati;

oppure

6. (se pertinente) che i seguenti soggetti cessati.....sono stati condannati per i reati indicati all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, producendo, a comprova, la relativa documentazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per tutti i soggetti cessati dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione.

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera i) del D. lgs. n. 50/2016

7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e che tale situazione in ottemperanza alla legge può essere certificata da (indicare Ufficio competente)

oppure

7. di non essere tenuto al rispetto delle suddette norme in quanto.....;

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera m) del D. lgs.

n. 50/2016

8. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;

Eventuale:

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 o comma 5 limitatamente alle ipotesi previste al comma 7 del medesimo articolo)

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D. lgs. 50/2016

9. che nei propri confronti, ai sensi del comma 12 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione che l'Autorità abbia ritenuto rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione;

10. che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

oppure

10. che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;

11. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. lgs. n. 165/2001 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. Black Lists, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001)

12. di essere in possesso, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010) dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010.

Si precisa che:

- a pena di esclusione, le attestazioni di cui sopra, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- a pena di esclusione, le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

13. di aver redatto nel quinquennio precedente alla data del bando almeno un progetto di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici esistenti appartenenti alla categoria E.3 oppure E.1 (3) di cui al D.P.R. 412/93, contenente la previsione di interventi edili e/o impiantistici volti

all'efficientamento energetico del fabbricato o complesso di fabbricati di riferimento.

La dichiarazione del possesso di tale requisito può altresì essere resa dal candidato attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A. "Domanda di partecipazione".

B) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 comma 1, lettere a), b), b - bis), b - ter), c), d), e), f), g), e comma 5 lettere f - bis), f - ter) ed l) del D. Lgs. 50/2016, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta dal Titolare (per il libero professionista singolo), da tutti i professionisti associati (per le associazioni professionali di liberi professionisti, o studi associati, costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione), da tutti i soci/associati professionisti (per le società di professionisti costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'art. 46 co. 1 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016), da tutti i soci/associati professionisti (per i Raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire), dai professionisti muniti di poteri di rappresentanza, del direttore tecnico di cui all'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti (per le società di ingegneria), dal socio unico o del socio di maggioranza se diversi dai soggetti già indicati (per le società di ingegneria con meno di quattro soci), dai professionisti che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni quali professionisti dipendenti o consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA e dagli institori e dai procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, o dal legale rappresentante del soggetto partecipante per conto degli stessi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice,

nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Per tutti i soggetti indicati nella lettera B) dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione.

Con riferimento alle attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4, 5, del D. Lgs. 50/2016, i candidati potranno limitarsi anche a rendere le previste dichiarazioni con riferimento puntuale ai casi previsti dalla norma di legge senza indicazione per esteso dei contenuti, che potrebbero risultare incompleti rispetto alle previsioni di legge.

La dichiarazione del possesso di tali requisiti può altresì essere resa dai soggetti indicati alla lettera B) attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A.1. "Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016."

2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI

Oltre a quanto sopra prescritto, la Capogruppo/il Consorzio ordinario dovrà presentare per ciascuna componente il Raggruppamento/Consorzio - consentito esclusivamente fra soggetti in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 1) lettera A) numeri da 1 a 12, compresa la Capogruppo stessa - tutta la documentazione di cui sopra, che dovrà contenere quanto richiesto, ad eccezione di quanto sotto specificato:

1. il requisito di cui al precedente punto 1) lettera A) numero 13 deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla Capogruppo con riferimento a ciascuna delle mandanti;

2. il Raggruppamento dovrà, inoltre, dichiarare di impegnarsi a prevedere, quale progettista, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2.12.2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria), almeno 1 (un) giovane professionista laureato, abilitato da meno di 5 (cinque) anni all'esercizio della professione.

Il soggetto Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitogli dai partecipanti all'Associazione.

E' consentita la presentazione delle domande di partecipazione da parte di soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera e) del D. lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti.

Dovranno essere inoltre indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti, nonché le relative quote di partecipazione al Raggruppamento.

Il soggetto partecipante a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento temporaneo/Consorzio non può far parte di altri Raggruppamenti/Consorzi, pena l'esclusione dalla gara del soggetto stesso e dei Raggruppamenti/Consorzi cui esso partecipi.

Per quanto non previsto dal presente atto relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

3) PER I CONSORZI STABILI DI CUI ALL'ART. 46, COMMA 1, LETT. F) D. LGS. 50/2016

Il Consorzio Stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del D. lgs. 50/2016, oltre a presentare la documentazione di cui al precedente punto 1), dovrà indicare per quali consorziati concorre. Per i requisiti di qualificazione del Consorzio Stabile si applica l'art. 47, comma 2, del D. lgs 50/2016 come modificato dal D. lgs. 56/2017.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, per i primi cinque anni dalla loro costituzione, i Consorzi stabili possono utilizzare i requisiti delle società consorziate, così come previsto dalle Linee Guida n. 1 dell'A.N.A.C. approvate con Delibera n. 973 dd.

14.09.2016.

Relativamente ai soggetti che eseguiranno il servizio, il Consorzio dovrà produrre, per ogni soggetto, la dichiarazione di cui al precedente punto 1) lettera A) – numeri da 1 a 12, nonché quelle di cui alla precedente lettera B).

Tali dichiarazioni potranno essere rese altresì mediante la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, Allegato A.2 “Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre”.

4) PER I CANDIDATI STRANIERI

Per i candidati non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (art. 33 - II co. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

I soggetti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento dovranno produrre la dichiarazione di avvalersi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il candidato e l'impresa ausiliaria possono utilizzare i rispettivi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, Allegati A.3 “Dichiarazione del candidato” ed A.4 “Dichiarazione dell'impresa ausiliaria”.

Oltre alla documentazione sopra richiesta il candidato dovrà produrre il contratto di avvalimento di cui all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le

situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni come sopra evidenziato, l'Amministrazione assegna al candidato un termine non superiore a dieci giorni affinché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il candidato è escluso dalla gara.

Nella fase di pre - qualificazione, costituiscono in particolare irregolarità essenziali suscettibili di soccorso istruttorio le seguenti ipotesi:

- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e delle altre dichiarazioni di cui al precedente punto 1 lettere A) e B);
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni richieste in caso di raggruppamento temporaneo di imprese;
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale;
- sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza;
- mancata allegazione del documento d'identità del sottoscrittore (qualora non rinvenibile nel novero della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura).

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e la mancanza effettiva del requisito di capacità tecnica e professionale alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'INVITO ALLA GARA

Ai fini di selezionare il numero di soggetti da invitare, ogni candidato dovrà dichiarare che il progetto o i progetti redatti si definiscono di "riqualificazione energetica", oppure di "ristrutturazione importante di secondo livello", oppure di "ristrutturazione importante di primo livello, ai sensi del punto 1.4 dell'Allegato 1 - "Criteri Generali e Requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici - del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e se siano stati o no successivamente eseguiti.

Al solo aggiudicatario verrà richiesta la comprova dell'eventuale avvenuta esecuzione dei progetti mediante la produzione del Certificato di Collaudo o documentazione equivalente conseguente agli interventi di efficientamento energetico realizzati.

Saranno considerati sia i progetti redatti integralmente in forma autonoma da parte del candidato sia quelli di consulenza avente ad oggetto attività di supporto della progettazione, a condizione che si tratti di attività svolta nell'esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentabile, in caso di successiva aggiudicazione, mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.

Potranno ritenersi utili i progetti iniziati (cioè formalmente commissionati dal Committente) e conclusi (cioè formalmente approvati/accettati dal Committente) nell'arco temporale dell'ultimo quinquennio precedente alla data del bando.

Deve inoltre trattarsi di progetti i cui contratti siano in capo al soggetto candidato e non, ad esempio, ad eventuali singoli soci per le attività da questi svolte come liberi professionisti.

Per ciascun progetto redatto dovranno inoltre essere indicati i seguenti elementi: il committente, la categoria del fabbricato (categoria E.3 oppure E.1 (3) di cui al D.P.R. 412/93), l'indicazione del servizio prestato e l'esatto periodo di esecuzione del servizio, nonché la natura dell'incarico svolto (redazione integrale in forma autonoma oppure consulenza/supporto alla progettazione).

Per la descrizione di ciascuno dei suddetti progetti (incluso il progetto dichiarato ai fini del soddisfacimento del requisito di ammissione) i candidati possono utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, denominato "Descrizione di ciascun progetto redatto" da compilare e trasmettere insieme alla domanda di partecipazione.

Dovrà essere compilato un singolo modello per ciascun progetto redatto ivi incluso il progetto dichiarato come requisito di ammissione.

Fatto salvo il numero minimo di 5 (cinque) operatori economici previsto dall'art. 91 del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i., in considerazione della specificità dell'oggetto dell'incarico, l'Amministrazione selezionerà tra i soggetti che avvanzeranno domanda di partecipazione e risulteranno in possesso dei requisiti sopra indicati, un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici che saranno invitati a formulare la propria offerta tecnico-economica secondo le modalità ed i termini che saranno indicati nella successiva lettera di invito.

Nel caso in cui gli operatori economici in possesso del requisito che avessero fatto domanda di partecipazione risultassero in numero superiore a quello massimo di 10 (dieci), verrà redatta un'apposita graduatoria, dal più alto punteggio al più basso, costruita sommando i seguenti punteggi:

- 1) per ciascun progetto indicato definibile di "riqualificazione energetica", ai sensi del punto 1.4.2 dell'Allegato 1 - Criteri Generali e Requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici - del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici – Punti 2;

2) per ciascun progetto indicato definibile di "ristrutturazione importante di secondo livello", ai sensi del punto 1.4.1 dell'Allegato 1 - Criteri Generali e Requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici - del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici – Punti 4;

3) per ciascun progetto indicato definibile di "ristrutturazione importante di primo livello", ai sensi del punto 1.4.1 dell'allegato 1 - Criteri Generali e Requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici - del Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici – Punti 6;

4) per ciascun progetto indicato come successivamente eseguito (tale criterio sarà comprovato, in caso di aggiudicazione, dalla produzione del Certificato di Collaudo o documentazione equivalente conseguente agli interventi di efficientamento energetico realizzati) - Punti 8.

Verrà, quindi, stilata una graduatoria sommando tutti i punteggi ottenuti dai candidati in relazione a quanto dichiarato ai precedenti punti da 1) a 4).

I candidati che ricopriranno i primi 10 (dieci) posti, avendo ottenuto il maggior punteggio complessivo, nonché gli eventuali pari merito, saranno invitati alla procedura ristretta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.

95 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	PESO	SUB – CRITERIO DI VALUTAZIONE	SUB – PESO
OFFERTA TECNICA – QUALITATIVA			
I. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DESUNTE DALL'ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO	75		
		<i>1) Organizzazione, gestione e dotazione del gruppo di lavoro, in relazione anche ai contenuti del Decreto 11 ottobre 2017 – Criteri Ambientali Minimi</i>	25

		2) Modalità di svolgimento del lavoro di progettazione, in relazione ai limiti temporali imposti dal finanziamento e alla destinazione d'uso del complesso di edifici di riferimento	25
		3) Modalità di svolgimento del lavoro di progettazione: proposte progettuali migliorative in relazione alle esigenze della Committenza e a quelle dell'Utenza finale	25
2. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FASE DI ESECUZIONE	5		
		1) Ideazione di possibili criteri di valutazione premiale CAM, in relazione alle soluzioni progettuali, da poter applicare alla fase di affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori come criteri di valutazione di offerta economicamente vantaggiosa	5
OFFERTA ECONOMICA			
3. Prezzo	20	Ribasso percentuale unico sul corrispettivo posto a base di gara	
TOTALE	100		

La procedura per la valutazione delle singole offerte sarà effettuata da un'apposita Commissione, nominata con atto dirigenziale/gestionale successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione di ciascun elemento dell'offerta in base ai seguenti criteri motivazionali:

SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE	CRITERIO MOTIVAZIONALE
1.1) Organizzazione, gestione e dotazione del gruppo di lavoro, in relazione anche ai contenuti del Decreto 11 ottobre 2017 – Criteri Ambientali Minimi	Il concorrente dovrà illustrare l'organizzazione del gruppo di progettazione evidenziando la presenza di specifiche professionalità, in numero compatibile con i tempi di lavoro previsti dal disciplinare di incarico. Ai fini dell'individuazione delle preferenze in relazione all'Organizzazione, la Stazione Appaltante terrà conto di: 1. composizione del gruppo di lavoro; 2. presenza un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (p.e. Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well); 3. presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista di età inferiore a 35 anni.
1.2) Modalità di svolgimento del lavoro di progettazione, in relazione ai limiti temporali imposti dal finanziamento e alla destinazione d'uso	Il concorrente dovrà produrre un crono programma delle operazioni di progettazione, che tenga conto delle tempistiche di redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del tempo necessario per

del complesso di edifici di riferimento	<p>ottenere i pareri esterni, in coerenza con le scadenze previste dallo schema di contratto, rispetto alle quali potrà proporre anche tempi di consegna ridotti.</p> <p>La Stazione Appaltante valuterà maggiormente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le misure organizzative e di riduzione temporale delle operazioni di rilievo, di verifica dei luoghi, di eventuali sondaggi, ecc., finalizzate a contenere i rischi interferenziali; 2. le misure di riduzione dei tempi delle fasi di progettazione, volte ad agevolare le procedure di approvazione della Stazione Appaltante entro le scadenze fissate dal decreto di finanziamento.
1.3) Modalità di svolgimento del lavoro di progettazione: proposte progettuali migliorative in relazione alle esigenze della Committenza e a quelle dell'Utenza finale	<p>Il concorrente dovrà proporre soluzioni tecniche migliorative rispetto ai contenuti del progetto preliminare posto a base di gara, sempre salvaguardando gli obiettivi di efficientamento energetico da questo individuati e tenendo conto dello stato di esercizio del complesso edilizio di riferimento.</p> <p>La Stazione Appaltante valuterà maggiormente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le soluzioni progettuali volte alla minimizzazione dei problemi dei ponti termici, alla risoluzione dei problemi di ancoraggio dei pannelli fotovoltaici o solari alle coperture esistenti, alla riduzione dei problemi di manutenzione successiva e dei costi di smaltimento a fine vita dei materiali utilizzati; 2. saranno inoltre tenute in considerazione maggiormente le proposte progettuali volte a minimizzare, in fase di esecuzione dei lavori, le interferenze con le attività gestionali della Casa di Riposo.
2.1) Ideazione di possibili criteri di valutazione premiale CAM, in relazione alle soluzioni progettuali, da poter applicare alla fase di affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori come criteri di valutazione di offerta economicamente vantaggiosa	<p>In relazione alla natura delle progettazioni da svolgere e delle idee progettuali dell'offerente, il concorrente dovrà proporre 3 criteri di valutazione tecnico qualitativa delle offerte di esecuzione dei lavori in relazione a criteri premianti inerenti i CAM come desumibili dal D.M. Ambiente dd. 11.10.2017 - "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".</p> <p>La Stazione Appaltante valuterà il pregio dei criteri proposti in relazione ai profili di chiarezza, applicabilità, misurabilità, oggettività.</p>

La Commissione procederà all'attribuzione di un punteggio mediante il metodo aggregativo compensatore utilizzando la seguente formula:

$$P(i) = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$P(i)$ = punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei criteri;

W_i = peso o punteggio attribuito al criterio (i);

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile da 0 a 1;

\sum_n = sommatoria

I coefficienti sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante confronto a coppie, seguendo le Linee Guida n. 2 dell'ANAC .

In caso di un numero di offerte inferiore a 3 (tre) i coefficienti saranno attribuiti attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Una volta terminati i confronti a coppie o nel caso di cui sopra, attribuiti discrezionalmente i coefficienti, si sommeranno i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.

Nel caso in cui non vengano dichiarati uno o più dati riferiti agli elementi oggetto dell'offerta tecnica, questi verranno considerati come non posseduti o non proposti e quindi verrà loro attribuito il punteggio zero.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente otterrà sui criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, verrà effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Per l'elemento prezzo i coefficienti verranno attribuiti secondo la seguente formula lineare:

In simboli:

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente

Il relativo coefficiente verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica (20 punti).

Alle offerte che non presentano sconti verrà attribuito il punteggio pari a zero.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

INVITO A FORMULARE L'OFFERTA TECNICO ECONOMICA

I soggetti ammessi alla gara saranno espressamente invitati a presentare l'offerta tecnico-economica, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella lettera d'invito secondo tempi, modalità e condizioni ivi espressamente indicati.

La lettera d'invito conterrà i riferimenti relativi a luogo, data ed ora di apertura del plico contenente l'offerta nonché l'indicazione delle fasi del procedimento di aggiudicazione.

In particolare ai soggetti invitati verrà richiesto a pena di esclusione, con le modalità indicate nella medesima lettera di invito, di effettuare il necessario sopralluogo presso la casa di riposo oggetto della progettazione ed avere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Lucia Iammarino – Direttore del Servizio Edilizia Pubblica.

Trieste, 24 maggio 2018

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Riccardo Vanni)

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI TRIESTE' around the top edge and 'N. 250' at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a crown on top and a shield with a cross and other heraldic symbols.